

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2289 del 19/05/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Attività di autolavaggio svolta dalla Ditta "MALIK OIL di Shahzad Khurram" - comune di Reggiolo.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2375 del 19/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove MAGGIO 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 32542/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Attività di autolavaggio svolta dalla Ditta **"MALIK OIL di Shahzad Khurrrum"** - comune di **Reggiolo**.

### LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"MALIK OIL di Shahzad Khurrrum"**, avente sede legale nel comune di Cadelbosco di Sopra – Via L. Da Vinci n. 11/A e sede operativa nel comune di **Reggiolo – Via San Venerio n. 90** - provincia di Reggio Emilia, per l'attività di autolavaggio, acquisita agli atti con prot. PG/2019/173459 del 11/11/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Richiamato che, come anche indicato dalla Ditta nella relazione tecnica allegata alla sopra citata istanza di AUA, l'attività di autolavaggio oggetto della presente AUA era autorizzata, unitamente all'attività del locale bar ubicato nella medesima area di servizio, con DET-AMB-2017-4590 del 31/08/2017 rilasciata alla Ditta "Area di servizio l'Oasi di Mondini e Martini Snc" e che nella suddetta Autorizzazione erano già indicati due distinti punti di scarico in corpo idrico superficiale: lo scarico S1 delle acque reflue industriali dell'autolavaggio e lo scarico S2 delle acque reflue domestiche provenienti dal locale bar;

Richiamato altresì che, nella medesima area di servizio, è presente un impianto di distribuzione carburanti non ricompreso nel presente Atto in quanto è autorizzato dalla Provincia di Reggio Emilia con A.U.A. prot. n. 2015/51885 del 08.10.2015 intestata ad altra titolarità;

Preso atto che, a seguito della cessione dell'attività di autolavaggio alla Ditta "MALIK OIL di Shahzad Khurrrum", la Ditta "MALIK OIL di Shahzad Khurrrum" ha dichiarato, per lo scarico S1 in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, l'invarianza delle condizioni, comprese le reti fognarie, i manufatti e gli impianti di trattamento dei reflui industriali, rispetto a quanto precedentemente autorizzato da Arpae, con DET-AMB-2017-4590 del 31/08/2017, per il medesimo scarico;

Acquisiti:

- il parere positivo di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con protocollo di ARPAE n. PG/33838 del 02/03/2020;

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale PG/2019/186657 del 04/12/2019 relativamente allo scarico S2 in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Richiamate altresì le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art.103 del D.L.19 marzo 2020 n.18 convertito, con modifiche, in Legge n.27 del 24/04/2020;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e del Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"MALIK OIL di Shahzad Khurram"** ubicato nel comune di **Reggiolo – Via San Venerio n. 90**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n. 447/95 e s.m.i.

2) che la presente Autorizzazione sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-4590 del 31/08/2017 rilasciata alla Ditta "Area di servizio l'Oasi di Mondini e Martini Snc" relativamente allo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali dell'autolavaggio;

3) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** - Scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Allegato 2** - Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l' autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
firmato digitalmente

**Allegato 1- Scarico (S1), in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;**

- La Ditta svolge attività di autolavaggio all'interno di un'area di servizio che ospita anche un distributore carburanti e un bar; sia la distribuzione carburanti che la gestione del bar fanno riferimento ad altra titolarità;
- La richiesta di autorizzazione si riferisce pertanto ad un unico punto di scarico (S1), in corpo idrico superficiale, in cui confluiscono le acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio di veicoli svolta mediante n°1 pista di lavaggio a spazzole (portale).
- Le acque reflue industriali sono trattate da un impianto composto da:
  - una vasca di separazione dei fanghi con volume pari a 6,36 m<sup>3</sup>;
  - una vasca di disoleazione già esistente nel precedente impianto autorizzato;
  - un impianto di bio-ossidazione;
  - un pozzetto di ispezione e prelievo campioni;
- Il corpo idrico superficiale recettore delle acque di scarico è il limitrofo fosso della rete di scolo interpodereale con successivo scarico finale indiretto in Canale di Bonifica
- Nel medesimo stabilimento sono presenti altre due punti di scarico in corpo idrico superficiale, rispettivamente di acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dove si svolge l'attività di distribuzione carburanti e di acque reflue domestiche provenienti dal locale bar, entrambi autorizzati ad altre Ditte, come detto in premessa

**1. Prescrizioni per lo scarico (S1), in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali:**

1. Al punto individuato per il controllo lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06;
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
4. Il punto di controllo e prelievo posto a valle dell'impianto di depurazione prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali dovrà essere mantenuto ed attrezzato con pozzetto di controllo atto a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA, e indicato in modo visibile;
5. Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico;
6. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali, dal proprietario o da ditta specializzata. La documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati dovrà essere registrata su apposito registro, conservato e tenuto a disposizione degli organi di controllo;

7. Le zone di raccolta rifiuti e/o stoccaggio di sostanze dovranno essere pavimentate e coperte. Tali zone dovranno essere dotate di idonei sistemi di contenimento o adatti accorgimenti al fine di evitare ogni tipo di versamento, anche occasionale, in acque superficiali;
8. Per le acque reflue industriali, al pozzetto di controllo, dovranno essere effettuati almeno 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare, di cui almeno 1 su un campione di tipo medio - composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nelle fasi più significative del processo. Tali autocontrolli dovranno attestare il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 3 - allegato 5 - D.Lgs 152/06 caratteristici dello scarico; in particolare pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, tensioattivi totali e idrocarburi totali;
9. Gli esiti degli autocontrolli di cui sopra dovranno essere conservati presso l'azienda, a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
10. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguite le operazioni di pulizia dell'impianto di depurazione. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06 e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate su apposito registro, conformemente alle disposizioni in materia di rifiuti. Il registro, i formulari e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie del depuratore a ossidazione (come ad esempio: segnalatore acustico/visivo di guasto);
12. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, deve essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne deve essere data immediata comunicazione ad ARPAE, indicando anche i tempi per il ripristino, e devono essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza; a tale scopo deve essere presente a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate;
13. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

## **Allegato 2 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Dalla valutazione di impatto acustico effettuata sull'impianto, ai sensi della L.Q. 447/95, si evince che la Ditta rispetta i valori limite assoluti di immissione di classe III ed i valori limite differenziali di immissione ai recettori individuati, pertanto risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

1. l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
2. l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
3. la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**